



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

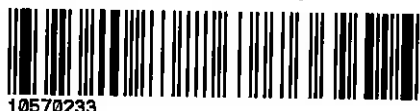
Ufficio Relazioni Sindacali

Servizio Contrattazione Collettiva

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0069722 P-4.17.1.14

del 09/12/2014



10570233

Alla

FEDERAZIONE CONFESAL – UNSA

Segreteria Generale

Via Napoli, 51

00184 Roma

Oggetto: risposta Vostro atto di diffida del 19.11.2014, Prot.DFP 0065573 A – del 24/11/2014 – richiesta di avviare le procedure di rinnovo del CCNL del Comparto Ministeri.

Con la presente si risponde all'atto di diffida indicato in oggetto, inviato da Codesta Organizzazione Sindacale in indirizzo.

Al riguardo, si osserva che le disposizioni richiamate nell'atto di diffida s'inseriscono nell'alveo del "principio di coordinamento della finanza pubblica" e presentano un'esplicita finalizzazione alla riduzione ed al contenimento della spesa pubblica, in relazione alle esigenze che derivano dall'appartenenza al contesto comunitario ed all'assunzione di vincoli e limiti di ordine finanziario connessi, come si evince dalle relazioni illustrative ai testi normativi ed immediatamente dalla titolazione degli stessi (cfr. *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*; *"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"*).

In particolare, il comma 1, dell'art. 9, della citata legge n. 78, contiene una previsione normativa che si estende a tutti i dipendenti del settore pubblico "privatizzato", ivi compresa la qualifica dirigenziale, disponendo che: *<<Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari di dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio Relazioni Sindacali

Servizio Contrattazione Collettiva

denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo e dall'art. 8, comma 14>>.

Tale norma risponde; inoltre, ad obiettivi e finalità di necessaria attuazione e rilevanza costituzionali, che trovano il loro fondamento negli artt. 97 e 119 Cost.

Con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è stato, poi, introdotto nella Costituzione, in coerenza con quanto disposto da Accordi internazionali (*vedasi Trattato sulla stabilità, il coordinamento, la governance nella Unione economica e monetaria: art. 3*), il principio dell'equilibrio strutturale delle entrate e delle spese del bilancio.

Pertanto, **la Corte costituzionale nella pronuncia n. 215/2012**, si è occupata del sindacato di legittimità costituzionale proprio dell'art. 9, comma 1 (e commi 2-*bis*, 4 e 21 del d.l. n. 78 del 2010), **ribadendone la legittimità**, in quanto norma emanata nell'esercizio della potestà legislativa concorrente di coordinamento della finanza pubblica.

Nella predetta pronuncia la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale posta con riferimento all'art. 39 Cost., motivando questa decisione sulla base della considerazione che: ***“il ricondurre il trattamento economico all'ambito di competenza per materia della contrattazione collettiva, non esclude che quest'ultima si debba svolgere entro i limiti generali di compatibilità con la finanza pubblica, legittimamente fissati dal legislatore, come di fatto avviene sempre, stante che è la legge che ogni volta individua le risorse destinate a finanziare i rinnovi contrattuali nell'impiego pubblico”.***

Rientra, quindi, nelle prerogative della legge statale determinare i limiti di compatibilità con la finanza pubblica delle risorse destinate alla contrattazione collettiva, che è cosa diversa dal limitare l'esercizio delle prerogative e/o diritti sindacali che restano impregiudicati e garantiti nella fattispecie concreta.

La Corte Costituzionale ha anche chiarito che rientra nella discrezionalità del legislatore quella di compiere un “equilibrato dosaggio” tra le fonti regolatrici, di diritto pubblico e privato, nell'ottica dell'interesse finale tutelato, che prescrive “la funzionalizzazione del rapporto di lavoro pubblico al raggiungimento delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione” (Corte Cost., n. 309/1997). Deve infatti chiarirsi con forza che, quantunque il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sia stato in gran parte contrattualizzato, la contrattazione collettiva deve comunque realizzare interessi pubblici e, pertanto, può essere oggetto di una regolamentazione speciale (Corte Cost., nn. 199/2003 e 146/2008); essa, nei limiti della ragionevolezza, considerata la mancata attuazione dell'art. 39 Cost., **può essere compressa,**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio Relazioni Sindacali

Servizio Contrattazione Collettiva

limitata o esclusa per alcuni aspetti ed istituti come, ad esempio, la presenza di particolari esigenze di finanza pubblica, o la necessità di riservare alla legge taluni aspetti di carattere retributivo o di alcune caratteristiche riguardanti la struttura della contrattazione.

E' significativo anche quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 17 dicembre 2013, n. 310: *"In proposito, va ricordato che, come in passato (art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante «Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438), la scelta del legislatore è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero recuperabili. [...] il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso cui può attuarsi una politica di riequilibrio del bilancio, implicano sacrifici gravosi, quali quelli in esame, che trovano giustificazione nella situazione di crisi economica. In particolare, in ragione delle necessarie attuali prospettive pluriennali del ciclo di bilancio, tali sacrifici non possono non interessare periodi, certo definiti, ma più lunghi rispetto a quelli presi in considerazione dalle richiamate sentenze di questa Corte, pronunciate con riguardo alla manovra economica del 1992. Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica – sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono – e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio".*

Successivamente, l'art. 16 del d.l. n. 98/2011, recante *"Contenimento delle spese in materia di impiego pubblica"*, al comma 1, *"al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013"*, nonché ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, ha disposto: a) la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzionali per le amministrazioni dello Stato (con le eccezioni ivi contenute); b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitavano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime; c) la fissazione delle modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017; d) la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorietà delle procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni; e) la possibilità che l'ambito applicativo delle disposizioni di cui alla lettera a) nonché, all'esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio Relazioni Sindacali

Servizio Contrattazione Collettiva

Alla luce del quadro macroeconomico rappresentato, **anche la disposizione normativa poc'anzi esposta si inserisce nel quadro sistemico delle manovre volte ad affrontare gli effetti della crisi economica, attraverso il riequilibrio della finanza pubblica.**

Si tratta, in entrambi i casi, di disposizioni normative frutto dunque di una scelta "obbligata" del legislatore, messa a punto in relazione ad esigenze contingibili e urgenti dello Stato. Esigenze che permangono anche per il 2015, tanto che il Governo intende, a causa di esse, confermare nel disegno di legge di stabilità in via di approvazione alle Camere, la proroga sino al 31 Dicembre 2015 del blocco economico della contrattazione dei salari nel pubblico impiego e il blocco degli automatismi stipendiali per il personale non contrattualizzato.

In relazione a tale intenzione, appare privo di qualsiasi utilità procedere all'avvio delle procedure di rinnovo del CCNL del Comparto Ministeri, per la parte retributiva, come richiesto da Codesta Organizzazione Sindacale nell'atto di diffida in oggetto, trattandosi di attività che verrebbe automaticamente caducata a decorrere dal 1° gennaio 2015, con l'entrata in vigore della legge in parola.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si ritiene che l'atto di diffida in oggetto sia privo di qualsiasi effetto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(Dott. Valerio Talamo)